

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2020 75/2020/R/COM

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS, IDRICO E DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, PER I COMUNI DI BERTONICO, CASALPUSTERLENGO, CASTELGERUNDO, CASTIGLIONE D'ADDA, CODOGNO, FOMBIO, MALEO, SAN FIORANO, SOMAGLIA, TERRANOVA DEI PASSERINI, VÒ

La Delibera riguarda i **soli Comuni della Zona Rossa**, ovvero per la Regione Lombardia (Comuni di: Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpuusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano) per la Regione Veneto (Comune di Vo').

Per i Clienti residenti in tali Comuni o che hanno la sede legale o operativa negli stessi,

- fino al 30 aprile sono sospesi i pagamenti ed i solleciti delle fatture emesse o da emettere alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Marzo 2020, ovvero 3 marzo 2020.
- dopo il 30 aprile restano sospesi i termini di pagamento di ogni fattura relativa a consumi relativi al periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge 9/20 (3 marzo 2020) ed il 30 aprile 2020.
- il cliente può chiedere in forma scritta di pagare comunque le fatture sospese.
- alle fatture già scadute alla data del 3 marzo che risultino ancora insolute alla data del 1° maggio 2020 si potrà ri -applicare quanto previsto dal TIMOE e TIMG in caso di morosità dei clienti finali (ad esempio la sospensione della fornitura per morosità etc), ma gli importi relativi a tali fatture dovranno essere nuovamente sollecitati dando un nuovo termine per il pagamento degli stessi.

Rateizzazione importi sospesi per i Clienti della c.d. Zona Rossa

- E' prevista la rateizzazione, senza applicazione di interessi, degli importi delle fatture che sono oggetto di sospensione per i soli Clienti residenti nella zona rossa o che abbiano la sede legale o operativa all'interno della stessa.
- Entro il 30 giugno tali Clienti riceveranno, in un unico documento riepilogativo, tutte le informazioni sul piano di rateizzazione ed sulle fatture nello stesso ricomprese.
- Il piano di rateizzazione deve prevedere rate mensili (ovvero di cadenza pari alla fatturazione periodica) di importo costante e non inferiore ad € 50,00. Il numero di rate deve essere pari al numero di fatture emesse nell'ultimo anno e non inferiore a due.
- La decorrenza della rateizzazione non può essere precedente al 1° luglio 2020
- Il cliente potrà comunque decidere di rinunciare alla rateizzazione comunicandolo in forma scritta o concordare col venditore diverse modalità di pagamento più vantaggiose.